

## SCADENZE DEL MESE DI GIUGNO 2026

*Entro lunedì 1° giugno (il 31 maggio cade di domenica)*

---

### IMPOSTE

#### 1. Versamento delle imposte: saldo e primo acconto

Per le associazioni con esercizio sociale concluso al 30/11/2025 oggi scade il termine di versamento del saldo delle imposte relative all'esercizio 2024/2025, e del primo acconto – ove dovuto - per l'esercizio 2025/2026.

#### 2. Versamento secondo o unico acconto Ires e Irap

Le associazioni con esercizio sociale concluso il 30/06/2025 entro oggi devono, se tenute, effettuare il versamento del secondo o unico acconto per l'esercizio 2025/2026.

#### 3. Versamento Iva su acquisti Intracomunitari

Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali, relativamente agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente. Il versamento deve essere effettuato con codice tributo 6043 (IVA sugli acquisti modello INTRA 12).

#### 4. Versamento imposta di bollo trimestrale

Entro oggi scade il pagamento, in unica soluzione, dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell'anno in esenzione IVA.

Se l'importo dovuto per il primo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre. Se l'importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.

Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014.

Il pagamento può essere eseguito con una duplice modalità:

- indicando sull'apposita funzionalità web del portale "Fatture e corrispettivi" l'Iban corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene così addebitato l'importo dell'imposta di bollo dovuta;
- utilizzando il Modello F24 con modalità esclusivamente telematica utilizzando il codice tributo 2521 (Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre - art. 6 decreto 17 giugno 2014).

Il versamento va effettuato utilizzando il codice tributo 2521 (Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre).

### *DATORI DI LAVORO/COMMITTENTI.*

#### **5. Invio Modello UNIEMENS all'INPS**

Entro oggi gli enti associativi che abbiano instaurato rapporti di lavoro dipendente ovvero collaborazione di lavoro autonomo (collaborazioni coordinate e continuative, collaborazioni coordinate e continuative a progetto, collaborazioni occasionali coordinate, collaborazioni occasionali tenuti a versare i contributi Inps) sono tenuti ad inviare per via telematica il modello Uniemens recante i dati retributivi e contributivi relativi a compensi erogati nel mese precedente.

Tale comunicazione deve essere effettuata anche dalle realtà sportive che abbiano erogato nel mese precedente (vale il principio di cassa) compensi di lavoro sportivo assoggettati a ritenute previdenziali sulla parte di compensi eccedenti i 5.000 euro di esonero annuo. La comunicazione può essere predisposta da soggetto abilitato oppure direttamente dall'associazione tramite il Registro Nazionale della Attività Sportive Dilettantistiche. La guida operativa presente nel registro afferma che il processo di trasmissione del flusso ad INPS si articola in due passi:

1. il committente tramite un soggetto delegato e abilitato da INPS produrrà un file utilizzando una nuova funzionalità del RASD, secondo il formato previsto da INPS (XML) contenente gli UNIEMENS di competenza.
2. tale file sarà poi validato tramite il software messo a disposizione dall'INPS e caricato dal soggetto abilitato sul portale dell'INPS secondo le modalità già in uso.

#### **6. Comunicazione Unilav per lavoratori sportivi**

Entro oggi gli enti sportivi devono effettuare la comunicazione dell'instaurazione dei rapporti di lavoro sportivo che hanno avuto inizio nel mese precedente. La comunicazione può essere effettuata attraverso le procedure messe a disposizione nel Registro delle Attività sportive Dilettantistiche (RASD), oppure effettuate secondo i canali ordinari.

### *DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI*

#### **7. Presentazione della dichiarazione telematica (Unico ENC + Dichiarazione IRAP)**

Le associazioni con **esercizio concluso al 31/07/2025** devono effettuare entro oggi la trasmissione delle dichiarazioni in via telematica.

#### **8. Comunicazione INTRA 12**

Entro oggi sono tenuti ad effettuare questa comunicazione gli enti non commerciali che abbiano effettuato acquisti intracomunitari con riferimento al secondo mese precedente. In particolare, si tratta di:

- **associazione senza Partita IVA**

- a) che abbiano optato per l'applicazione dell'IVA in Italia;
- b) che abbiano effettuato acquisti intracomunitari di beni soggetti ad IVA di importo superiore ad euro 10.000,00;
- **associazione con partita IVA** con riferimento agli acquisti inerenti alle attività di carattere istituzionale.

Il modello Intra 12 deve essere presentato in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati.

#### **9. Comunicazione Liquidazione periodica Iva (LIPE)**

I soggetti passivi Iva in regime IVA ordinario, quindi con esclusione dei soggetti in regime forfettario, devono inviare, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, la Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel 1° trimestre solare del 2026, ovvero:

- relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo (soggetti mensili);
- relative al 1° trimestre (soggetti trimestrali) utilizzando il Modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA", esclusivamente in via telematica.

---

***ENTRO VENERDI' 5 GIUGNO***

### ***MANIFESTAZIONI SPORTIVE A PAGAMENTO***

#### **10. Compilazione prospetto biglietteria e abbonamenti**

Le associazioni sportive che percepiscono corrispettivi – nella forma di abbonamenti - per l'organizzazione di manifestazioni sportive dilettantistiche, sono tenute entro oggi (ai sensi del DPR 13 marzo 2002, n.69) alla compilazione del prospetto riepilogativo degli abbonamenti rilasciati durante il mese precedente (Mod. SD/2).

---

***ENTRO LUNEDI' 15 GIUGNO***

### ***TITOLARI DI P.IVA. IN REGIME '398***

#### **11. Compilazione registro IVA minori**

Per le associazioni che abbiano optato per il regime di cui alla Legge 398/91, oggi scadono i termini per la compilazione del registro IVA minori (DM 11/2/97) per quanto riguarda le attività di natura commerciale svolte nel mese precedente.

---

**ENTRO MARTEDI' 16 GIUGNO**

---

**12. Versamento ritenute fiscali sui compensi per collaborazioni coordinate e continuative anche di natura sportiva**

Entro oggi devono essere versate – mediante Modello F24, codice tributo 1001 – le ritenute alla fonte sui compensi erogati in base a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel mese precedente. Per le sole Cococo di natura sportiva e le collaborazioni amministrative gestionali sportive (D.lgs. 36/2021), il versamento delle ritenute fiscali sarà dovuto solo al superamento della soglia annuale di euro 15.000.

**13. Versamento ritenute fiscali su redditi di lavoro autonomo**

Entro oggi devono essere versate – mediante Modello F24 – le ritenute a titolo di acconto operate sui compensi pagati (vale il principio di cassa) nel mese precedente a lavoratori autonomi titolari di partita IVA o in regime di collaborazione occasionale (codice tributo: 1040 - Redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni).

**14. Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati**

Entro oggi devono essere versate – mediante Modello F24 – le ritenute alla fonte su premi anche di natura sportiva e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente (codici tributo: 1046 - premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza; 1047 - premi per giochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni; 1048 – altre vincite e premi). La ritenuta da applicare ai premi sportivi è pari al 20% del valore del premio e può essere oggetto di rivalsa sul vincitore.

Si ricorda che con l'articolo 9 del D.L. 38/2026 viene reintrodotta la soglia di esonero di 300 euro sui premi sportivi erogati (vale il principio di cassa) dopo il 28/03/2026 ed entro il 31/12/2026 come già specificato in [Arsea Comunica n. 22 del 29/03/2026](#).

**15. Versamento del contributo previdenziale sui compensi erogati per collaborazioni occasionali e collaborazione coordinate e continuative NON sportive**

Entro oggi devono essere versati – mediante Modello F24 – i contributi INPS sui compensi pagati (vale il principio di cassa) nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e collaboratori occasionali non coordinati (questi ultimi quando abbiano superato il tetto annuale di esenzione di 5.000 euro). Si utilizzerà il codice tributo C10 per gli iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria ed il codice tributo CXX per i non iscritti.

**16. Versamento del contributo previdenziale sui compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative di natura sportiva**

Entro oggi devono essere versati – mediante Modello F24 – i contributi INPS sui compensi pagati (vale il principio di cassa) nel mese precedente a lavoratori sportivi con contratti di co.co.co o amministrativi gestionali. Si rammenta che i compensi di natura sportiva godono di un'esenzione sui primi 5.000 euro incassati nell'anno solare e, al superamento di tale soglia, le aliquote

previdenziali da applicare saranno:

- lavoratore con già altra copertura previdenziale obbligatoria: 24%;
- lavoratore senza altra copertura previdenziale obbligatoria: 25% + aliquote aggiuntive pari al 2,03%

Fino al 31/12/2027 i versamenti delle sole aliquote previdenziali sui compensi per lavoro autonomo sportivo, escluse quindi le aliquote aggiuntive che andranno calcolate sull'intera parte di compenso assoggettata, sono da calcolare sul 50% del compenso imponibile ai fini previdenziali. Il calcolo delle ritenute previdenziali da applicare e del netto da erogare al lavoratore può essere eseguita con l'apposita procedura contenuta nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD).

La circolare 88/2023 dell'INPS ha confermato che i codici tributo da utilizzare per i versamenti sono il C10 per gli iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria ed il CXX per i non iscritti.

#### **17. Versamento dei contributi ex ENPALS**

Scade oggi il termine di versamento dei contributi ex ENPALS dovuti in relazione a prestazioni lavorative rese nel mese precedente.

### **TRIBUTI e IMPOSTE**

#### **18. Versamento IVA soggetti in regime IVA da IVA mensile**

I contribuenti Iva mensili devono versare l'imposta dovuta per il mese precedente, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e il codice tributo: 6005 - Versamento Iva mensile maggio.

#### **19. Imposta sugli intrattenimenti per attività continuative non gratuite**

Le associazioni che hanno svolto nel corso del mese precedente attività di intrattenimento in modo continuativo a titolo non gratuito devono versare entro oggi la relativa imposta sugli intrattenimenti. Il codice tributo con cui versare tramite modello F24 questa imposta è il 6728 (N.d.R.: le attività sportive non sono assoggettate all'imposta sugli intrattenimenti).

#### **20. Versamento IMU**

Entro oggi scadono i termini per il versamento della prima rata o unica soluzione dell'IMU 2026, applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente, risultanti dalle delibere comunali pubblicate sul [sito Internet del MEF](#).

**ENTRO MERCOLEDI' 17 GIUGNO**

### **MANCATI VERSAMENTI NEL MESE PRECEDENTE**

#### **21. Ravvedimento operoso breve**

Entro oggi è possibile sanare gli omessi versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il termine ultimo del 16 aprile 2026, versando – mediante Modello

F24 – le imposte e le ritenute, unitamente alla sanzione, pari al 2,5%, e agli interessi legali, pari all'1,60% (Decreto del MEF del 10.12.2025), su base annua, da calcolare giorno per giorno.

Trascorso tale termine sarà ancora possibile effettuare il ravvedimento operoso sugli omessi versamenti ma con l'applicazione di una sanzione maggiorata quantificata in ragione del ritardo nel versamento.

---

### *ENTRO GIOVEDI' 25 GIUGNO*

#### *ACQUISTI E/O CESSIONI INTRACOMUNITARIE*

**22. Modello Intra 1: COMUNICAZIONE MENSILE** (per i soggetti che hanno realizzato, nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazione, un ammontare totale trimestrale pari o superiore ad € 50.000,00)

Le associazioni con partita iva trasmettono entro oggi il Modello INTRA 1 (relativo alle cessioni intracomunitarie di beni e servizi resi), ed il Modello INTRA 2 relativo agli acquisti intracomunitari di beni e servizi inerenti alle attività commerciali. La comunicazione riguarda le operazioni contabilizzate nel mese precedente.

---

### *ENTRO LUNEDI' 29 GIUGNO*

#### *OBBLIGHI DI TRASPARENZA*

**23. Deposito bilanci al RUNTS**

Entro oggi gli Enti del Terzo Settore (ETS) che abbiano ottenuto l'iscrizione al RUNTS sono tenuti al deposito nel registro del bilancio relativo all'esercizio sociale solare 2025.

Il bilancio degli ETS deve essere redatto in conformità agli schemi di rendicontazione approvati con D.M. 5 marzo 2020 e, al momento, può essere depositato in formato PDF/A ed, eventualmente, alla relazione dell'organo di controllo se nominato.

Gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro devono depositare, e pubblicare nel proprio sito internet, anche il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali a norma dell'art 14 del D.lgs. 117/2017.

*ENTRO MARTEDI' 30 GIUGNO*

---

**OBBLIGHI DI TRASPARENZA**

**24. Pubblicazione contributi pubblici anno solare 2025**

L'onere è previsto esclusivamente in capo agli enti che abbiano incassato nell'esercizio solare 2025 contributi pubblici – privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria - complessivamente pari o superiori a 10.000,00.

Le informazioni devono essere pubblicate in modo schematico e comprensibile per il pubblico, individuando come necessarie le seguenti voci:

- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente (l'associazione);
- denominazione del soggetto erogante (la pubblica amministrazione);
- somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico);
- data di incasso;
- causale (ovvero la descrizione relativa al motivo per cui tali somme sono state erogate: ad esempio, come "liberalità" oppure come "contributo in relazione ad un progetto specifico presentato dall'ente").

La pubblicazione di tali informazioni avviene sul sito internet dell'ente oppure su "analogo portale digitale". Le organizzazioni che non hanno il sito internet possono utilizzare la propria pagina Facebook. Qualora l'organizzazione non avesse nemmeno la pagina Facebook, l'obbligo può comunque essere adempiuto pubblicando i contributi sul sito internet della rete associativa alla quale l'ente aderisce.

L'onere riguarda anche società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata, cooperative anche sociali ed imprese sociali costituite in forma societaria. Per tali soggetti le informazioni devono essere comunicate all'interno della nota integrativa al bilancio di esercizio e all'eventuale bilancio consolidato. Il termine è quello ordinario previsto per l'approvazione del bilancio.

Tali soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo pubblicando le informazioni, entro il 30 giugno 2025, sul proprio sito internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

**25. Aggiornamento dati RUNTS**

Per le organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps) scade oggi l'onere di aggiornamento del numero degli associati, lavoratori e volontari sulla piattaforma del Runts alla data del 31 dicembre 2025.

Si tratta di un adempimento previsto col decreto istitutivo del Runts allo scopo di consentire agli uffici di verificare la permanenza dei requisiti minimi richiesti dalla legge per queste specifiche tipologie di enti, sia con riguardo alla base associativa, sia alla forza lavoro e volontariato.

Per quanto riguarda i lavoratori, nel computo dovranno intendersi i lavoratori dipendenti e/o parasubordinati con apertura di posizione assicurativa INAIL. Non assume dunque rilevanza, ai fini dell'aggiornamento, il numero dei lavoratori autonomi occasionali ed i rapporti di lavoro autonomo sportivo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa non essendo assoggettati a contribuzione Inail, mentre concorreranno i contratti di collaborazione amministrativa gestionale in ambito sportivo.

Tale comunicazione potrà essere effettuata dal legale rappresentante o altro componente del consiglio direttivo già registrato sul Runts accedendo al portale Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con le proprie credenziali Spid/Cie e apponendo la propria firma digitale sulla pratica. Non è possibile delegare un soggetto terzo (Notaio o Dottore Commercialista).

## **IMPOSTE**

### **26. Versamento saldo e primo acconto imposte Ires e Irap**

Per le associazioni con esercizio sociale concluso il 31/12/2025 oggi scade il termine di versamento del saldo delle imposte relative all'esercizio 2025, e del primo acconto – ove dovuto - per l'esercizio 2026.

#### **ATTENZIONE!!**

Il D.L. 22 maggio 2026, n. 89 (in vigore dal 23 maggio 2026) riconosce ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e ai contribuenti in regime forfetario e di vantaggio la facoltà di effettuare i versamenti in scadenza al 30 giugno 2026 entro il 20 luglio 2026, **senza alcuna maggiorazione**. Il versamento potrà essere effettuato anche entro i trenta giorni successivi, ossia entro il 19 agosto 2026, con l'applicazione di una maggiorazione dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo.

Le disposizioni di cui sopra si applicano sia ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale sia ai soggetti che presentano cause di esclusione dagli stessi.

### **27. Versamento secondo o unico acconto Ires e Irap**

Le associazioni con esercizio sociale concluso il 31/07/2025 entro oggi devono, se tenute, effettuare il versamento del secondo o unico acconto per l'esercizio 2025/2026.

## **DATORI DI LAVORO/COMMITTENTI**

### **28. Invio Modello UNIEMENS all'INPS**

Entro oggi gli enti associativi che abbiano instaurato rapporti di lavoro dipendente ovvero collaborazione di lavoro autonomo (collaborazioni coordinate e continuative, collaborazioni

coordinate e continuative a progetto, collaborazioni occasionali coordinate, collaborazioni occasionali tenuti a versare i contributi Inps) sono tenuti ad inviare per via telematica il modello Uniemens recante i dati retributivi e contributivi relativi a compensi erogati nel mese precedente.

Tale comunicazione deve essere effettuata anche dalle realtà sportive che abbiano erogato nel mese precedente (vale il principio di cassa) compensi di lavoro sportivo assoggettati a ritenute previdenziali sulla parte di compensi eccedenti i 5.000 euro di esonero annuo. La comunicazione può essere predisposta da soggetto abilitato oppure direttamente dall'associazione tramite il Registro Nazionale della Attività Sportive Dilettantistiche. La guida operativa presente nel registro afferma che il processo di trasmissione del flusso ad INPS si articola in due passi:

1. il committente tramite un soggetto delegato e abilitato da INPS produrrà un file utilizzando una nuova funzionalità del RASD, secondo il formato previsto da INPS (XML) contenente gli UNIEMENS di competenza.
2. tale file sarà poi validato tramite il software messo a disposizione dall'INPS e caricato dal soggetto abilitato sul portale dell'INPS secondo le modalità già in uso.

## **29. Comunicazione Unilav per lavoratori sportivi**

Entro oggi gli enti sportivi devono effettuare la comunicazione dell'instaurazione dei rapporti di lavoro sportivo che hanno avuto inizio nel mese precedente. La comunicazione può essere effettuata attraverso le procedure messe a disposizione nel Registro delle Attività sportive Dilettantistiche (RASD), oppure effettuate secondo i canali ordinari.

## ***DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI***

### **30. Presentazione della dichiarazione telematica (Unico ENC + Dichiarazione IRAP)**

Le associazioni con esercizio concluso al 31/08/2025 devono effettuare entro oggi la presentazione delle dichiarazioni in via telematica.

### **31. Comunicazione INTRA 12**

Entro oggi sono tenuti ad effettuare questa comunicazione gli enti non commerciali che abbiano effettuato acquisti intracomunitari. In particolare, si tratta di:

- associazione senza Partita IVA
  - a) che abbiano optato per l'applicazione dell'IVA in Italia;
  - b) che abbiano effettuato acquisti intracomunitari di beni soggetti ad IVA di importo superiore ad euro 10.000,00;
- associazione con partita IVA con riferimento agli acquisti inerenti alle attività di carattere istituzionale.

Il modello Intra 12 deve essere presentato in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati relativamente agli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente, utilizzando il nuovo Modello.

### **32. Presentazione dichiarazione IMU ENC**

Entro oggi gli enti non commerciali di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che possiedono e utilizzano gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i). devono presentare la dichiarazione IMU ENC. In questo caso la dichiarazione deve essere presentata ogni anno. Per questo si precisa che il modello dichiarativo oggetto delle presenti istruzioni diventa l'unico modello che deve essere utilizzato da tali soggetti, per tutti gli immobili di cui sono in possesso, non solo quindi per gli immobili in cui si svolge una delle attività cosiddette meritevoli di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504 del 1992, con modalità commerciali, ma anche per quelli in cui non svolgono attività meritevoli.